

*Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*

# MASSIMARIO

# 2009

(in ordine di deposito del relativo lodo)

*massimazioni a cura dell'Avv. Mario Antonio Scino, Esperto del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*



## Legenda

AIA	= Associazione Italiana Arbitri
Alta Corte	= Alta Corte di giustizia sportiva
art. / artt.	= articolo / articoli
c.c.	= Codice civile
CO.VI.SO.C.	= Commissione di Vigilanza delle Società di Calcio
c.p.c.	= Codice di procedura civile
c.p.p.	= Codice di procedura penale
CAF	= Commissione di Appello Federale
CCAS	= Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport
CGS	= Codice di giustizia sportiva
Codice AC	= Codice dell'Alta Corte
Codice TNAS	= Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport
CONI	= Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Cost.	= Costituzione
FIGC	= Federazione Italiana Giuoco Calcio
FIP	= Federazione Italiana Pallacanestro
L.	= Legge
NOIF	= Norme Organizzative Interne Federali
REAAC	= Regolamento Agenti dei Calciatori
RG	= Regolamento di Giustizia
TNAS	= Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport

28 aprile 2009

**SIG. DOMENICO GIORDANI**  
**FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO**  
**(Prot. n. 0111 del 10 febbraio 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Avv. Guido Cecinelli**

**Avv. Aurelio Vessichelli**

**Avv. Carlo Guglielmo Izzo**

**Massima**

**(1)** Il termine per l'impugnativa delle candidature federali decorre dalla loro pubblicazione e non dalla loro comunicazione.

11 maggio 2009

**ASCOLI CALCIO 1989 SpA**  
**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**(Prot. n. 0441 del 19 marzo 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini**

**Prof. Avv. Maurizio Benincasa**

**Avv. Aurelio Vessichelli**

**Massime**

**(1)** I termini per gli adempimenti federali, ai sensi dell'art. 1184 c.c., sono posti non nell'esclusivo interesse della società ma anche della Federazione all'evidente scopo di un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio dei campionati.

**(2)** Il concorso di terzi (estranei all'ordinamento sportivo) all'inadempimento del soggetto o società tesserato/a non rileva ai fini dell'inadempimento dei termini perentori posti a sanzione delle regolarità del campionato.

**(3)** Il termine federale per depositare la documentazione probatoria relativa all'avvenuto pagamento dei crediti verso terzi (es. dipendenti), ai fini dell'iscrizione al campionato, attesa la sua funzione di garanzia, ha natura essenziale ma non decadenziale.

13 maggio 2009

**S.S. JUVE STABIA SpA**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**(Prot. n. 0120 del 15 febbraio 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Avv. Mario Antonio Scino**

**Avv. Aurelio Vessichelli**

**Prof. Avv. Maurizio Benincasa**

**Massime**

**(1)** Il decorso del lasso temporale della CO.VI.SO.C per l'istruttoria delle pratiche sui requisiti di ammissione ai campionati non sana eventuali irregolarità delle società che non abbiano rispettato i tempi loro imposti per adempimenti federali, che sono sanzionabili.

**(2)** Le concessioni di dilazioni costituiscono atti federali di accettazione di proposte negoziali sottoposte alla disciplina contrattualistica del Codice Civile (artt. 1321 e ss. c.c.). Esse hanno efficacia *ex nunc* (dall'accettazione da parte della Federazione) e non *ex tunc* (dalla proposizione dell'istanza).

15 maggio 2009

**SIG. ROBERTO BENIGNI**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**(Prot. n. 0440 del 19 marzo 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini**

**Prof. Avv. Maurizio Benincasa**

**Cons. Silvestro Maria Russo**

**Massime**

**(1)** I termini per gli adempimenti federali, ai sensi dell'art. 1184 c.c., sono posti non nell'esclusivo interesse della società ma anche della Federazione all'evidente scopo di un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio dei campionati.

**(2)** Il concorso di terzi (estranei all'ordinamento sportivo) all'inadempimento del soggetto o società tesserato/a non rileva ai fini dell'inadempimento dei termini perentori posti a sanzione delle regolarità del campionato.

**(3)** Il termine federale per depositare la documentazione probatoria relativa all'avvenuto pagamento dei crediti verso terzi (es. dipendenti), ai fini dell'iscrizione al campionato, attesa la sua funzione di garanzia, ha natura essenziale ma non decadenziale

4 giugno 2009

**GEOM. ETTORE SETTEN e TREVISO F.B.C. 1993 Srl**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**(Prot. n. 0115 del 13 febbraio 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Avv. Maurizio Benincasa**

**Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini**

**Cons. Silvestro Maria Russo**

**Massime**

**(1)** Il termine per il deposito della motivazione da parte degli organi di Giustizia Federale non ha natura perentoria e il suo decorso non implica decadenza in capo all'autorità decidente. E' utilizzabile la decisione tardivamente depositata.

**(2)** I termini per gli adempimenti federali posti per l'iscrizione ai campionati, in quanto posti sia nell'interesse della società ma anche delle Federazioni, sono perentori ed essenziali.

**(3)** La documentazione richiesta per la prova dell'assolvimento dei debiti tributari non ammette equipollenti.

**(4)** L'errore scusabile rispetto alla prescrizione normativa richiede che le norme siano equivoche e tali da giustificare comportamenti incoerenti e contraddittori da parte dei tesserati.



4 giugno 2009

**SIG. TULLIO TINTI**

**S.S. LAZIO SpA**

**(Prot. n. 0172 del 27 febbraio 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Cons. Sergio Santoro**

**Dott. Antonio Camozzi**

**Prof. Avv. Filippo Lubrano**

**Massima**

**(1)** Ai fini dell'individuazione - nel regime transitorio indicato dall'art. 33, comma 3, del Codice TNAS - del collegio competente, ossia del collegio presso il TNAS ovvero del collegio presso la soppressa CCAS, deve farsi riferimento alla designazione, alla data del 22 gennaio 2009, dei due probiviri a nulla rilevando anche la nomina del Presidente del Collegio, che può intervenire sino allo stesso momento dell'insediamento del Collegio arbitrale.

12 giugno 2009

**DOTT. GIANLUCA BARABINO, SIG. FRANCESCO MUSUMECI e  
DERTHONA F.B.C. 1908 SRL**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**(Prot. n. 0350 del 6 marzo 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Cons. Sergio Santoro**

**Avv. Mario Antonio Scino**

**Avv. Aurelio Vessichelli**

**Massima**

**(1)** Non è ammissibile che la Corte Federale, senza preventiva formulazione nella contestazione degli addebiti da parte della Procura Federale, individui illecito, incorrendo in un'inammissibile *emendatio libelli* e in via ordinaria nel contraddittorio.

12 giugno 2009

**A.S.I. ISOLA FARNESE F.C.D. e SIG. EMANUELE BELLAROSA**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**(Prot. n. 0154 del 20 febbraio 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini**

**Cons. Silvestro Maria Russo**

**Prof. Avv. Maurizio Benincasa**

**Massime**

**(1)** E' valida l'istanza arbitrale pur priva della sottoscrizione della parte, requisito posto non a pena di ammissibilità, soprattutto ove sussista giusta procura.

**(2)** Il referto arbitrale posto a base dell'irrogazione di sanzione disciplinare, confermata dalla decisione degli organi di giudizio federale, in quanto fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non può essere soggetto a una resistenza probatoria per il tramite dell'assunzione di pur ammissibili prove testimoniali (salvo assumere prove documentali o fotografiche).

**(3)** La sanzione sportiva ha funzione anche rieducativa: serve come ammonimento e consapevolezza dell'atteggiamento antisportivo assunto.

**(4)** E' riconducibile in via equitativa la sanzione disciplinare del Collegio presso il TNAS laddove sia valutata la irragionevolezza e la sproporzione della sanzione irrogata.

18 giugno 2009

**ASSOCIAZIONE PADOVA MILLENIUM BASKET ONLUS**

**COMITATO ITALIANO PARALIMPICO e SOCIETÀ BA.D.S. QUARTU S. ELENA**

**(Prot. n. 0436 del 19 marzo 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Avv. Learco Saporito**

**Avv. Giuseppe Albenzio**

**Avv. Enrico De Giovanni**

**Massime**

**(1)** Deve ritenersi la giurisdizione del TNAS per i ricorsi di un soggetto affiliato al Comitato Italiano Paralimpico.

**(2)** I vizi del procedimento e del conseguente provvedimento mandato endofederale, laddove ledano il principio del contraddittorio previsto dall'articolo 111 Cost. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., rilevano nel giudizio dinanzi al TNAS.

**(3)** Il TNAS ritiene di non dover limitare la propria decisione al momento rescindente, dichiarando l'illegittimità del provvedimento di cui al precedente capo, ma di dover affrontare il merito della vertenza;

**(4)** Sussiste causa di forza maggiore tale da ritenersi l'assenza sanzionabile di una squadra in campo e quindi che non possa ritenersi giustificabile quando possa ritenersi giustificata da un insuperabile e documentato impedimento.

**SIG. MARCELLO AMBROSINO**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**(Prot. n. 0465 del 20 marzo 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Avv. Maurizio Benincasa**

**Pres. Bartolomeo Manna**

**Prof. Avv. Luigi Fumagalli**

**Massime**

**(1)** In tema di Giustizia sportiva, l'assenza di una disciplina transitoria rende preferibile l'applicazione della normativa vigente al tempo dell'emanazione dell'atto.

**(2)** Il carattere devolutivo del giudizio innanzi al TNAS consente di escludere che eventuali vizi dei procedimenti innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale inficino la *facultas decidendi* dei relativi Collegi.

**(3)** Il principio di autonomia del diritto sportivo si estrinseca sia nell'autosufficienza procedimentale, sia nell'autonomia dei principi di diritto sostanziale sportivo. Con la conseguenza che il diritto privato o penale, sostanziale e processuale, può essere applicato solo per singoli profili e per via analogica, ove sussista una lacuna. Alla luce dei principi di diritto sportivo, non si reputa sia necessaria né la certezza assoluta

dell'imputabilità di una condotta – certezza che, peraltro, per quasi tutti gli atti umani sarebbe una mera astrazione, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale.

**(4)** È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.



**SOCIETÀ GINNASTICA AMSICORA, HOCKEY CLUB BRA, HOCKEY FEMMINILE  
LIBERTAS SAN SABA e S.S. LAZIO HOCKEY 59**

**FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY**

**(Prot. n. 0112 del 12 febbraio 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Avv. Maurizio Benincasa**

**Prof. Avv. Massimo Coccia**

**Avv. Mario Antonio Scino**

**Massima**

**(1)** Deve affermarsi alla luce del diritto oggi vigente, l'arbitrabilità delle controversie, come quella dedotta nell'odierno procedimento, aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni di organi di federazioni sportive (L. 17 ottobre 2003 n. 280), la quale ha stabilito un regime derogatorio rispetto alla regole generalmente (ed altrimenti) applicabili all'impugnazione di delibere di organi di associazioni riconosciute. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ha sottratto i giudizi su ricorsi aventi natura impugnatoria di delibere delle federazioni sportive al regime stabilito in via generale dall'art. 23 c. c. Da ciò consegue dunque che non potrà più ritenersi non compromettibile in arbitri, per difetto di disponibilità del diritto ad opera delle parti, la controversia avente ad oggetto la validità delle deliberazioni federali. Tale conclusione risulta rafforzata, con la

generale salvezza delle “clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive”, disposta dall’art. 2 comma 1 della L. n. 280/2003. La controversia ad esso sottoposta sia riferibile alla “materia sportiva”: essa è insorta tra soggetti (anche) dell’ordinamento sportivo ed ha ad oggetto regole e vita associativa di una federazione sportiva.

**DOTT. GIANLUCA PAPARESTA**

**ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**(Prot. n. 0743 del 20 marzo 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Avv. Domenico La Medica**

**Prof. Avv. Angelo Piazza**

**Prof. Avv. Ferruccio Auletta**

**Massima**

**(1)** La domanda di arbitrato, avanzata ai sensi dell'art. 30, comma 3, dello Statuto della FIGC, non è ammissibile quando avverso la delibera dell'AIA in funzione di adeguamento all'ordinanza cautelare del Giudice amministrativo, assunta nel corso del giudizio di impugnazione del lodo contrattuale *inter partes* del 13 ottobre 2008, fa sì che nella fattispecie si controverta, adesso, di sola «esecuzione dell'ordinanza cautelare» del Giudice amministrativo. Le relative questioni devono trovare la loro sede di decisione nel corso del giudizio amministrativo.

14 luglio 2009

**SIG. CARLO CONTI (PER IL MINORE SIG. THOMAS CONTI)**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**(Prot. n. 0123 del 16 febbraio 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Avv. Massimo Zaccheo**

**Prof. Avv. Luigi Fumagalli**

**Prof. Avv. Maurizio Benincasa**

**Massima**

**(1)** Nell'ordinamento sportivo non è rinvenibile alcun principio che consenta all'interprete di valutare le sanzioni in una prospettiva alternativa piuttosto che ulteriore e diversa rispetto a quella tradizionale.

**SIG. STEFANO CASSARÀ**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**(Prot. n. 0424 del 13 marzo 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Avv. Maurizio Benincasa**

**Prof. Avv. Angelo Piazza**

**Prof. Avv. Luigi Fumagalli**

**Massime**

**(1)** L'assenza di una disciplina transitoria rende applicabile il principio *tempus regit actum* nel giudizio sportivo. La disciplina applicabile è quella vigente al tempo dell'emanazione dell'atto e non quella vigente all'epoca della richiesta di proroga, interna di incombenti della Procura Federale (già Ufficio indagini).

**(2)** Per la valutazione dell'applicabilità del divieto di *bis in idem* nel diritto sportivo ha rilievo anche il profilo soggettivo tanto dell'azione proposta dall'organo inquirente, che della sentenza dell'organo giudicante e quindi non solo il profilo oggettivo.

**(3)** Il principio di autonomia del diritto sportivo si estrinseca sia nell'autosufficienza procedimentale, sia nell'autonomia dei principi di diritto sostanziale sportivo. Con la conseguenza che il diritto privato o penale, sostanziale e processuale, può essere applicato solo per singoli profili e per via analogica, ove sussista una lacuna. Alla luce dei

principi di diritto sportivo, non si reputa sia necessaria né la certezza assoluta dell'imputabilità di una condotta – certezza che, peraltro, per quasi tutti gli atti umani sarebbe una mera astrazione, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito. È tale il risultato logico di un procedimento conoscitivo connotato, secondo i canoni della razionalità e dell'esperienza, dall'attribuzione di una condotta a un soggetto sulla base di un alto grado di probabilità.

**(4)** Anche quando il Giudice contabile si limita a escludere la sussistenza di elementi idonei a fondare la responsabilità per danno erariale, il giudice ben può pronunciarsi sulla rilevanza delle condotte dei tesserati nell'ordinamento sportivo.

**(5)** Ciò che nel giudizio per danno erariale non era da solo sufficiente per la condanna (la corte lo definisce un singolo “tassello”), nell'ordinamento sportivo si può rivelare idoneo a giustificare la comminazione della sanzione inibitoria.

**A.S.D. PISONIANO**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

**(Prot. n. 0679 del 14 aprile 2009)**

**ARBITRO UNICO**

**Avv. Aurelio Vessichelli**

**Massime**

**(1)** Si reputa auspicabile da parte del legislatore uno sforzo di tipizzazione, nell'ambito della fondamentali norme contenute negli artt.1 comma primo e 4 commi primo e secondo del CGS sia riguardo alle fattispecie sanzionabili da individuare quanto meno per categorie, sia per la determinazione di sanzioni che risultino congrue rispetto ai comportamenti censurati ed ai soggetti coinvolti.

**(2)** Sulla data della spedizione della raccomandata, in tema di tesseramenti di atleti e di verifica del modulo di tesseramento, si reputa erroneo ritenere sul piano probatorio prevalente la risultanza dell'interrogazione del sito internet delle poste italiane, rispetto all'esibizione in giudizio della ricevuta della raccomandata: detti mezzi di prova vanno considerati almeno equivalenti in mancanza di eccezioni sulla falsità o sulla contraffazione della ricevuta.

**AVV. CLAUDIO PASQUALIN**

**SIG. CRISTIAN EDUARDO ZAPATA VALENCIA**

**(Prot. n. 0353 del 6 marzo 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Avv. Massimo Zaccheo**

**Prof. Avv. Carlo Castronovo**

**Prof. Avv. Massimo Coccia**

**Massime**

**(1)** A norma dell'art. 13, comma 4, del REAAC, vigente al momento della sottoscrizione del contratto di mandato tra la parti, l'agente ha diritto di percepire il compenso convenuto, pur non avendo collaborato alla conclusione del richiamato contratto di prestazione sportiva.

**(2)** A tal fine, del tutto irrilevante è la circostanza che risulti perduto lo *status* di Agente sportivo e che l'atleta abbia legittimamente esercitato il diritto di recesso a norma del nuovo REAAC; ciò in quanto il diritto di percepire il compenso è maturato alla data di conclusione del contratto di prestazione sportiva, avvenuta in data precedente ai fatti appena richiamati. La scrittura privata tra Agente e Calciatore, non può essere in ogni caso conosciuta dal Collegio per assoluto difetto di *potestas iudicandi* trattandosi di un atto tra privati, estraneo al REAAC; sicché della sua violazione le parti sottoscrittrici potrebbero dolersi al più davanti al giudice ordinario.



7 agosto 2009

**S.S.D FONDI CALCIO SRL**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

**(Prot. n. 0916 dell'11 maggio 2009)**

**ARBITRO UNICO**

**Avv. Aurelio Vessichelli**

**Massima**

**(1)** Deve sottolinearsi una applicazione illogica ed incongrua del sistema sanzionatorio attualmente previsto per le fattispecie relativamente al tesseramento, laddove a fronte di un comportamento di un dirigente della società, sanzionato congruamente in misura assai lieve e comunque molto al di sotto del minimo edittale, viene applicata alla società proprio in dipendenza delle violazioni ascritte al dirigente, una sanzione corrispondente sì al minimo edittale ma del tutto sproporzionata alla sanzione in concreto applicata al dirigente ed evidentemente eccessiva.

10 agosto 2009

**F.C. SAN MARCO**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

**(Prot. n. 0921 del 12 maggio 2009)**

**ARBITRO UNICO**

**Avv. Aurelio Vessichelli**

**Massima**

**(1)** Deve sottolinearsi una applicazione illogica ed incongrua del sistema sanzionatorio attualmente previsto per le fattispecie relativamente al tesseramento, laddove a fronte di un comportamento di un dirigente della società, sanzionato congruamente in misura assai lieve e comunque molto al di sotto del minimo edittale, viene applicata alla società proprio in dipendenza delle violazioni ascritte al dirigente, una sanzione corrispondente sì al minimo edittale ma del tutto sproporzionata alla sanzione in concreto applicata al dirigente ed evidentemente eccessiva.

13 agosto 2009

**S.S. FORMIA CALCIO A.S.D.**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE DILETTANTI, A.S.D.  
COMITATO REGIONALE LAZIO e POLISPORTIVA TORRENOVA A.S.D.**

**(Prot. n. 1508 del 4 agosto 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Dott. Angelo Grieco**

**Avv. Gabriella Palmieri**

**Cons. Silvestro Maria Russo**

**Massime**

**(1)** Le domande d'ammissione ai campionati sportivi servono alle Società interessate per prender parte ad un procedimento non discrezionale di tipo ammissivo, connotato dalla concorsualità in relazione al *numerus clausus* di soggetti iscrivibili e che, a sua volta ed oltre ad esser regolato da una specifica (ed inderogabile, anche per la Federazione ed i suoi organi) *lex specialis* di regola contenuta nei regolamenti e nei comunicati ufficiali, s' inserisce in un complesso di procedimenti coordinati, scaturenti appunto dalla posizione delle norme generali e di dettaglio e che continuano, ben oltre la fase di valutazione delle domande di partecipazione, nell'organizzazione materiale dei calendari degli incontri e dei connessi adempimenti, il tutto secondo precise ed inderogabili scansioni temporali.

**(2)** I termini suindicati volti a garantire, al contempo, la ragionevole certezza e la rapidità nell'organizzazione dei campionati, l'effettiva parità d'accesso degli aspiranti all'ammissione ed ogni possibile arbitrio da parte dell'ente organizzatore del campionato.

**(3)** Non potendosi configurare, in capo alle società, un ragionevole e legittimo affidamento sulla qualificazione non perentoria del termine *de quo*, soprattutto a fronte d'una prassi da sempre orientata in senso contrario, le Società non hanno un "diritto" soggettivo all'ammissione al campionato per il quale hanno il titolo sportivo d'accesso.

**(4)** La perentorietà sussiste quando, come nella specie, si tratti della violazione d'un termine posto non già nell'esclusivo interesse del soggetto chiamato ad adempiere, bensì per rispondere ad un interesse generale e/o dell'ente organizzatore del campionato, nonché a garanzia della *par condicio*.

**SIG. MARIANO FABIANI**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**(Prot. n. 0349 del 6 marzo 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Avv. Maurizio Benincasa**

**Pres. Bartolomeo Manna**

**Prof. Avv. Luigi Fumagalli**

**Massime**

**(1)** Il carattere devolutivo del giudizio innanzi al TNAS consente di escludere che eventuali vizi dei procedimenti innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale inficino la *facultas decidendi* del Collegio arbitrale presso il TNAS.

**(2)** L'assenza di una disciplina transitoria rende applicabile il principio *tempus regit actum* nell'ambiente dei precedenti di Giustizia sportiva.

**(3)** Non consta l'esistenza di norme specifiche dell'ordinamento sportivo che prevedano l'obbligo di motivazione. Del resto, tale vizio, ove mai esistente, non ha formato oggetto di gravame in sede arbitrale né qui per la prima volta può essere svolto alcun giudizio *incidenter tantum*.

**(4)** Per la valutazione dell'applicabilità del divieto di *bis in idem* ha rilievo anche il profilo soggettivo tanto dell'azione proposta dall'organo inquirente, che della sentenza dell'organo giudicante.

**(5)** Ora, il principio di autonomia del diritto sportivo si estrinseca sia nell'autosufficienza procedimentale, sia nell'autonomia dei principi di diritto sostanziale sportivo. Con la conseguenza che il diritto privato o penale, sostanziale e processuale, può essere applicato solo per singoli profili e per via analogica, ove sussista una lacuna.

**(6)** Alla luce dei principi di diritto sportivo, non si reputa sia necessaria né la certezza assoluta dell'imputabilità di una condotta – certezza che, peraltro, per quasi tutti gli atti umani sarebbe una mera astrazione, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.

**A.S. BASKET CEGLIE**

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO e**

**A.S.D. VIRTUS PALLACANESTRO TERMOLI**

**(Prot. n. 0903 dell'8 maggio 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Pres. Emidio Frascione**

**Dott. Giancarlo Castiglione**

**Dott. Ermanno Granelli**

**Massime**

**(1)** La brevità dei termini della giustizia sportiva, lungi dal configurare una compressione del diritto di difesa, è invece posta a garanzia della certezza dei risultati delle gare e del rapido e regolare svolgimento di tutte le fasi dei campionati o dei tornei delle singole discipline.

**(2)** Un preavviso di ricorso (con contestuale richiesta di documentazione) che, obiettivamente, non può essere assimilato ad un rituale ricorso, non conteneva, peraltro, gli elementi necessari e sufficienti per considerarlo alla stregua di un atto introduttivo in quanto non sono stati allegati, neppure in forma sintetica, i motivi del ricorso stesso.

11 settembre 2009  
(lodo parziale)

**SIG. TIZIANO PIERI**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**(Prot. n. 0173 del 27 febbraio 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Avv. Gabriella Palmieri**

**Prof. Avv. Massimo Zaccheo**

**Cons. Silvestro Maria Russo**

**Massime**

**(1)** Il termine ex art. 12, comma 1, del Codice TNAS, ai fini della proposizione delle difese della parte intimante, è sollecitatorio e non è sanzionato da alcuna espressa decadenza.

**(2)** La procura ex art. 9, comma 2, del Codice TNAS, non è la procura alle liti od una procura speciale di cui all'art. 83, commi 1 e 2, c.p.c., come ben si evince dal successivo art. 816/bis, comma 2, in tema di arbitrato, onde essa è regolata solo dall'art. 1392 c.c., senz'uopo d'altra formalità che la forma espressamente prevista (scritta) per l'atto procedimentale da compiere.

**(3)** La non corretta intestazione recata da detta istanza, laddove indica un organo ormai soppresso, non implica di per sé alcuna decadenza in capo al ricorrente, ove non si verificano quelle specificamente stabilite per la mancata osservanza dei termini di



comunicazione alla controparte e di deposito dell'istanza arbitrale, o di quelli di regolarizzazione ex art. 14 del Codice TNAS.

**(4)** Non può non esser riconosciuto al ricorrente l'errore scusabile in relazione ad un mutamento di competenza e di contestuale nuovo e diverso rito rispetto al precedente sistema, conseguente alla soppressione della CCAS ed alla sua sostituzione con il TNAS, in ordine alla mancanza di *perpetuatio jurisdictionis* discendente da siffatta sostituzione, oltre che dalle vicende descritte in tal caso nel ripetuto art. 33, comma 3.

**SIG. GUILLERMO VENOSA e SIG. CIRO SPINA**

**FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA**

**(Prot. n. 0155 del 20 febbraio 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Avv. Aurelio Vessichelli**

**Avv. Guido Cecinelli**

**Avv. Carlo Guglielmo Izzo**

**Massima**

**(1)** Ogni valutazione sulla misura delle sanzioni inflitte non è invece consentita al Collegio, in mancanza di una specifica domanda subordinata volta alla riduzione o rideterminazione delle dette sanzioni. Il Collegio incorrerebbe in un evidente vizio del *decisum* per ultrapetizione rispetto alle domande formulate dalle parti istanti nell'atto introduttivo e nelle conclusioni, con altrettanto evidente violazione del diritto di difesa della parte intimata che non ha avuto modo di dedurre in atti rispetto ad un *thema decidendum* che non ha trovato rituale ingresso nel giudizio.

**RAG. MAURIZIO SOLONI**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**(Prot. n. 1308 del 10 luglio 2009)**

**A R B I T R O U N I C O**

**Prof. Avv. Luigi Fumagalli**

**Massime**

**(1)** L'ammenda e l'inibizione costituiscono due distinte sanzioni, con la conseguenza che l'ammissibilità della domanda dovrà essere valutata con riferimento a ciascuna di esse. Ne deriva che l'impugnazione proposta dal Sig. Bonometti avverso l'ammenda di € 3.000 inflittagli dagli organi di giustizia della FIGC deve essere dichiarata inammissibile. Risulta viceversa ammissibile, la domanda avente ad oggetto la sanzione dell'inibizione per un periodo superiore ai 120 giorni continuativi.

**(2)** La limitazione del potere dell'arbitro non impedisce peraltro, a parere dell'Arbitro Unico chiamato a decidere la controversia, di tenere conto della (definitiva) sanzione dell'ammenda all'atto della valutazione dell'appropriatezza della diversa sanzione.

**(3)** L'impugnazione di fronte all'organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il Codice TNAS conferisce infatti all'organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola

compromissoria, con la conseguenza che di fronte all'organo arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla "legittimità", ma anche al "merito" della decisione impugnata.

**(4)** L'Arbitro può conoscere dei fatti sui quali è intervenuta la decisione impugnata, ancorché il deposito della sua motivazione sia avvenuto oltre il termine stabilito dal CGS. E ciò anche in considerazione del fatto che nessun pregiudizio è derivato al Ricorrente dal tardivo deposito delle citate motivazioni.

**(5)** Dunque non è possibile ammettere una prova testimoniale o chiedere ulteriori chiarimenti che il CGS non consente, realizzando un vietato contraddittorio tra ufficiali di gara e parti.

**(6)** Allorché la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, pertanto, appare opportuno confermare la sanzione nella misura determinata dall'organo disciplinare della federazione.

**SIG. STEFANO BONOMETTI**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**(Prot. n. 1307 del 10 luglio 2009)**

**ARBITRO UNICO**

**Prof. Avv. Luigi Fumagalli**

**Massime**

**(1)** L'ammenda e l'inibizione costituiscono due distinte sanzioni, con la conseguenza che l'ammissibilità della domanda dovrà essere valutata con riferimento a ciascuna di esse. Ne deriva che l'impugnazione proposta dal Sig. Bonometti avverso l'ammenda di € 3.000 inflittagli dagli organi di giustizia della FIGC deve essere dichiarata inammissibile. Risulta viceversa ammissibile, la domanda avente ad oggetto la sanzione dell'inibizione per un periodo superiore ai 120 giorni continuativi.

**(2)** La limitazione del potere dell'arbitro non impedisce peraltro, a parere dell'Arbitro Unico chiamato a decidere la controversia, di tenere conto della (definitiva) sanzione dell'ammenda all'atto della valutazione dell'appropriatezza della diversa sanzione.

**(3)** L'impugnazione di fronte all'organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il Codice TNAS conferisce infatti all'organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio

della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria, con la conseguenza che di fronte all'organo arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla "legittimità", ma anche al "merito" della decisione impugnata.

**(4)** L'Arbitro può conoscere dei fatti sui quali è intervenuta la decisione impugnata, ancorché il deposito della sua motivazione sia avvenuto oltre il termine stabilito dal CGS. E ciò anche in considerazione del fatto che nessun pregiudizio è derivato al Ricorrente dal tardivo deposito delle citate motivazioni.

**(5)** Dunque non è possibile ammettere una prova testimoniale o chiedere ulteriori chiarimenti che il CGS non consente, realizzando un vietato contraddittorio tra ufficiali di gara e parti.

**(6)** Allorché la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, pertanto, appare opportuno confermare la sanzione nella misura determinata dall'organo disciplinare della federazione.

**A.S.C. SETTEBAGNI CALCIO SALARIO**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e PRO CALCIO SABINA**

**(Prot. n. 1292 del 1° luglio 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Franco Modugno**

**Cons. Maria Elena Raso Arbitro**

**Avv. Mario Formaio**

**Massime**

**(1)** Il CONI ha titolo, al pari delle Federazioni, a dar vita, avvalendosi dell'autonomia espressamente riconosciuta anche dalla legislazione statale, ad organismi di giustizia sportiva chiamati ad esercitare la propria *jurisdiction* a sviluppo e completamento della precedente fase di giustizia federale, in quelle ipotesi nelle quali il CONI ritenga di introdurre un'ulteriore fase di contenzioso esofederale.

**(2)** E' indubitabile che, una volta istituiti tali organismi di giustizia sportiva superfederali, la competenza (o meglio la giurisdizione) ad essi spettante non possa essere limitata o condizionata dalle norme delle singole Federazioni, ma soltanto regolata da norme superfederali.

**(3)** L'art. 12, da leggere in connessione con gli artt. 12 ter e 22 dello Statuto del CONI, «mira solo a disporre che gli statuti e i regolamenti federali possano inserire, nella loro trama, clausole compromissorie attributive di poteri cognitori alla giustizia arbitrale gestita dal Tribunale, curando di acquisire, da parte dei propri affiliati, iscritti, ecc. (i soggetti con i quali potranno insorgere le future controversie), l'esplicita adesione alla clausola stessa». Ma «è fuori discussione, in un quadro siffatto, la piena riconducibilità alla normativa di paternità del CONI dei nuovi organi di giustizia e delle norme concernenti competenze e procedure contenziose destinate ad ottenere svolgimento dinanzi ai predetti organismi».

**(4)** L'art. 12 ter, comma 1, dello Statuto CONI, ha istituito un *organo di 3° grado della giustizia sportiva* (competente a conoscere di tutte le questioni che non trovino o che non possano trovare, a tutela dei diritti sportivi degli interessati soluzione o soddisfacente soluzione presso gli organi di giustizia federale). Ove le controversie sportive abbiano ad oggetto «diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale» l'art. 12 bis, comma 1, dello Statuto del CONI ne ha attribuito la cognizione all'Alta Corte istituita come «l'ultimo grado della giustizia sportiva», organo di "chiusura" del sistema. Ad essa spetta altresì, per «le controversie valutate dall'Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte» fissare «*il principio di diritto* posto a base della decisione che definisce la controversia» che «deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva» (art. 12 bis, comma 2, Statuto del CONI).

**(5)** Ove le Federazioni sportive non "prevedano" il procedimento arbitrale (apportando eventuali limitazioni da sottoporre ad approvazione del CONI), per tutte le controversie «di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale» ha piena giurisdizione l'Alta Corte; mentre per le altre questioni il "vuoto normativo" non può certo essere colmato richiamandosi alle limitazioni delle competenze arbitrali stabilite con riferimento alla soppressa CCAS, per cui l'organo di giustizia sportiva da ritenersi competente è proprio il TNAS, organo di giustizia superfederale di 3° grado.

**(6)** La costituzione nel presente arbitrato da parte della FIGC deve considerarsi, allo stato, come un'adesione spontanea al giudizio arbitrale.



**(7)** Né le norme statali in materia di arbitrato, né le disposizioni contenute nel Codice TNAS configurano il procedimento arbitrale come un procedimento necessariamente di tipo impugnatorio. Tanto meno può sostenersi che il procedimento arbitrale, debba scindersi in una fase rescindente e in una fase rescissoria.

**S.S. ROMULEA**

**COMITATO REGIONALE LAZIO**

**(Prot. n. 1653 del 3 settembre 2009)**

**Provvedimento del Presidente TNAS**

**ai sensi art. 19 del Codice TNAS**

**Massime**

**(1)** Deve ritenersi la manifesta incompetenza del TNAS a conoscere controversie relative alla iscrizione ai campionati, che sono devolute all'Alta Corte

.

**(2)** La notizia dell'iscrizione ai campionati è da ritenere di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale.

**NUOVA AMG SEBASTIANI BASKET RIETI Srl**

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**

**(Prot. n. 1244 del 22 giugno 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Avv. Mario Antonio Scino**

**Prof. Avv. Alberto Zito**

**Prof. Avv. Maurizio Benincasa**

**Massime**

**(1)** L'assenza anche di una disciplina transitoria rende applicabile il principio *tempus regit actum*: la disciplina applicabile è quella vigente al tempo in cui la società istante si è resa inadempiente, e non quella vigente.

**(2)** Il Regolamento Esecutivo prevede che il riequilibrio dei parametri di stabilità patrimoniale posti dalle norme federali debba avvenire attraverso le operazioni indicate e nel termine da essa stabilito, tuttavia le operazioni ed il termine posto non appaiono essere tassativamente stabiliti. In difetto di una puntuale previsione normativa, infatti si deve ritenere che il riequilibrio dei parametri di stabilità possa avvenire anche attraverso operazioni diverse da quelle previste dalla FIP, purché idonee allo scopo. Non possa essere assimilato al caso della totale inerzia quello dell'attività posta in essere dall'affilato al fine di raggiungere il risultato richiesto.

**SIG. MASSIMO KOMATZ**

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**

**(Prot. n. 1286 del 29 giugno 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Avv. Gabriella Palmieri**

**Prof. Avv. Filippo Lubrano**

**Prof. Avv. Massimo Zaccheo**

**Massime**

**(1)** La non corretta intestazione recata dall'istanza arbitrale, laddove indica una riassunzione, non ne implica di per sé l'inammissibilità, essendo rilevante, al fine di considerarla invece ammissibile, che siano stati effettuati gli adempimenti prescritti dagli artt. 9, 10 e 11 del Codice TNAS. Non si è verificata alcuna decadenza in capo al ricorrente, perché non si sono verificate quelle specificamente stabilite per la mancata osservanza dei termini di comunicazione alla controparte e di deposito dell'istanza arbitrale, o di quelli di regolarizzazione ex art. 14 del Codice TNAS.

**(2)** Le delibere federali sono senza dubbio entrate in vigore ed erano efficaci dalla data del Comunicato Ufficiale che le contemplava, non essendo espressamente previsto alcun ulteriore specifico adempimento relativo alla forma della comunicazione, conseguentemente deve ritenersi che il ricorso sia inammissibile.

**SIG. TIZIANO PIERI**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**(Prot. n. 0173 del 27 febbraio 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Avv. Gabriella Palmieri**

**Prof. Avv. Massimo Zaccheo**

**Cons. Silvestro Maria Russo**

**Massime**

**(1)** L'irritualità d'un richiamo *per relationem* ad atti d'un giudizio separato dall'istanza arbitrale, in ogni caso tanto l'atto rinviato, quanto l'istanza d'arbitrato difettano d'ogni censura specifica in ordine alla sussistenza stessa dell'*error in iudicando*. È *jus receptum* che, in un giudizio di tipo impugnatorio qual è quello in esame, sono da reputare inammissibili, per genericità, i motivi di gravame che si sostanzino nella mera riproduzione delle censure già dedotte dinanzi agli organi di giustizia endofederali e da questi motivatamente disattese, dovendo tali motivi investire con sufficiente e ragionevole puntualità e tempestività il *decisum* che non si condivide e, in particolare, precisare i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare.

**AVV. CLAUDIO PASQUALIN e DOTT. ANDREA D'AMICO**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**(Prot. n. 0773 del 22 aprile 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Avv. Learco Saporito**

**Prof. Avv. Guido Calvi**

**Prof. Avv. Luigi Fumagalli**

**Massime**

**(1)** Il momento dal quale decorre il termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 10 del Codice TNAS, e cioè la "*data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione*", sia quello in cui il ricorrente abbia avuto notizia. Solo in tale momento si conclude l'*iter* formativo della volontà disciplinare della federazione nei confronti del soggetto ad essa sottoposto; e dunque solo in quel momento il ricorrente può avere piena cognizione degli elementi di fatto e di diritto assunti dall'ente sportivo a sostegno della sanzione, così da poter precisare le domande e articolare compiutamente i motivi di censura sin dall'atto introduttivo dell'arbitrato.

**(2)** Ciò non impedisce, invero, al ricorrente di proporre ricorso immediato, avverso il solo dispositivo, laddove da questo derivi un effetto immediatamente lesivo, per eventualmente ottenerne la sospensione. Ma tale possibilità, offerta al ricorrente, non implica peraltro che

il ricorso debba necessariamente essere proposto in termini decorrenti dalla conoscenza del dispositivo. A tale considerazione il Collegio ne aggiunge un'altra. Appare infatti essere prassi comune che le motivazioni delle decisioni degli organi federali (non solo della FIGC) vengano depositate ben oltre il termine previsto (ma non a pena di decadenza) dalle applicabili disposizioni per tale adempimento. Ebbene, la "conservazione" del termine per l'impugnazione appare essere un adeguato bilanciamento del prolungarsi della fase decisoria endo-federale: solo il quanto più tempestivo deposito delle motivazioni della decisione appare idoneo a far assumere quanto prima carattere definitivo ad essa.

**(3)** L'impugnazione di fronte all'organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il Codice TNAS conferisce infatti all'organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al "tipo" di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte all'organo arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla "legittimità", ma anche al "merito" della decisione impugnata. Dunque, oggetto di giudizio, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, è non il provvedimento disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volontà sanzionatoria definitivamente manifestata dalla Federazione attraverso la decisione disciplinare, e tale controversia può riguardare l'applicazione delle norme così come l'apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà si è espressa.

**(4)** La circostanza del promovimento unitario di istanze arbitrali sostanzialmente autonome non impedisce l'esame del merito delle rispettive controversie che si offrono all'esame congiunto del Collegio, ai sensi dell'art. 103 c.p.c. applicabile al TNAS.

3 novembre 2009

**A.C. SUPERGA WATT MUZZA**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE DILETTANTI,  
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, A.S.D. BARZAGO, NUOVA A.C. SANPAOLO,  
F.C. LONATESE e A.S. BUGUGGIATE**

**(Prot. n. 1402 del 21 luglio 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Dott. Angelo Grieco**

**Avv. Carlo Guglielmo Izzo**

**Prof. Avv. Massimo Zaccheo**

**Massima**

**(1)** La determinazione delle graduatorie utilizzate per colmare le carenze di organico venutesi a creare nel campionato di prima categoria risulta del tutto conforme alle NOIF, che rimettono ai vari Comitati Regionali l'organizzazione dei singoli campionati e la determinazione delle modalità di svolgimento dell'eventuale fase di play-off.



**A.S. BUGUGGIATE**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE DILETTANTI,  
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA e F.C. LONATESE**

**(Prot. n. 1455 del 29 luglio 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Dott. Angelo Grieco**

**Avv. Carlo Guglielmo Izzo**

**Prof. Avv. Massimo Zaccheo**

**Massime**

**(1)** L'art. 9, lett. i) del Codice TNAS stabilisce che l'istanza di arbitrato deve contenere, tra gli altri elementi, la sottoscrizione della parte e del suo difensore dotato di procura, dall'altro lato non prevede alcuna sanzione nel caso in cui l'atto non sia provvisto di tale requisito. Tale mancanza è invece pienamente consentita da quelle norme alle quali il medesimo Codice si ispira e dalle quali trae origine, quale l'art. 816 c.p.c. e seg. per effetto del rinvio operato dall'art. 4 Codice TNAS.

**(2)** L'errore scusabile può essere riconosciuto dal Giudice anche in assenza di specifica domanda della parte, purché si versi (come nel caso di specie) in fattispecie caratterizzate da condizioni d'incertezza oggettiva.

3 novembre 2009

**A.S.D. VIGOR SENIGALLIA**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE DILETTANTI e**

**A.C.D. VIS MACERATA**

**(Prot. n. 1507 del 4 agosto 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Dott. Angelo Grieco**

**Avv. Carlo Guglielmo Izzo**

**Prof. Avv. Massimo Zaccheo**

**Massima**

**(1)** La determinazione delle graduatorie utilizzate per colmare le carenze di organico venutesi a creare nel campionato di prima categoria risulta del tutto conforme alle NOIF, che rimettono ai vari Comitati Regionali l'organizzazione dei singoli campionati e la determinazione delle modalità di svolgimento dell'eventuale fase di play-off.

**A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE DILETTANTI,  
COMITATO INTERREGIONALE, A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE e A.S.D.  
PONTEVECCHIO**

**(Prot. n. 1598 e 1599 del 24 agosto 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Avv. Dario Buzzelli**

**Prof. Avv. Maurizio Benincasa**

**Avv. Aurelio Vessichelli**

**Massime**

**(1)** La natura perentoria degli adempimenti richiesti e dei termini stabiliti per l'iscrizione ai campionati è infatti connaturata a tale genere di procedimenti e risponde all'esigenza di stabilire, con criteri e termini certi, gli aventi diritto alla partecipazione al campionato di riferimento. Ai sensi dell'art. 1184 c.c., i termini di cui trattasi sono stabiliti non solo nell'interesse della Società tenuta agli adempimenti ma anche nell'interesse della FIGC, al fine di garantire un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio dei campionati.

**(2)** Il ricorso all'autocertificazione per sostituire documenti espressamente previsti dalla *lex specialis* è ritenuto illegittimo.

**(3)** L'attribuzione del punteggio all'impianto sportivo è frutto di una valutazione di tipo discrezionale dell'organo competente, come tale, quindi, non sindacabile in sede arbitrale del TNAS istituito presso il CONI.

**PALLACANESTRO LAGO MAGGIORE Ssdrl**

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**

**(Prot. n. 0990 del 21 maggio 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Avv. Gabriella Palmieri**

**Dott. Antonio Camozzi**

**Cons. Silvestro M. Russo**

**Massime**

**(1)** Il bene giuridico protetto dalle norme federali sia da individuare nella tutela incondizionata dell'integrità psicofisica di tutti i tesserati federali coinvolti in una gara sportiva ufficiale per tutto il tempo di questa, per le fasi preparatorie e per quelle successive, fintanto che non s'esauriscano le funzioni implicate nella gara stessa. La protezione giuridica offerta dalla norma concerne altresì i luoghi delle competizioni sportive ufficiali, all'evidente scopo di mantenere ferme le regole di correttezza sportiva, d'ordine pubblico e di tutela dell'incolumità collettiva nel contesto territoriale propriamente detto ed ovunque l'illecito sportivo si commetta in relazione prima od in relazione logica diretta ad una competizione.

**(2)** L'ordinamento sportivo predilige sì la concentrazione per il corretto ed ordinato svolgimento del campionato, ma senza con ciò inibire un serio contraddittorio tra i soggetti coinvolti e l'effettiva difesa delle loro ragioni, in applicazione del principio sancito in ponderazione con l'esigenza d'un sistema sanzionatorio efficace e deterrente. Scolorano perciò tutte le considerazioni della ricorrente sul rispetto, o meno dell'art. 24 Cost., che nella specie va letto anch'esso non come principio gerarchicamente sovrordinato, ma

come una delle regole che l'autonomia del diritto sportivo e dei privati, quali sono in concreto la Federazione intimata e la stessa ricorrente deve tener presente in un ordinato assetto di tutti gli interessi di buon funzionamento dell'organizzazione federale e dell'attività sportiva.

11 novembre 2009

**S.S.D. BASKET SAN SEVERO Srl**  
**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**(Prot. n. 1407 del 21 luglio 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Pres. Emidio Frascione**

**Prof. Avv. Learco Saporito**

**Avv. Mario Antonio Scino**

**Massime**

**(1)** Se è vero, infatti, che l'istituto dell'errore scusabile ha carattere generale ed opera al di là dei casi espressamente previsti dal legislatore, per beneficiare della remissione in termine per la proposizione di una rituale impugnazione è però assolutamente necessario verificare, di volta in volta, la sussistenza delle circostanze poste a fondamento della invocata causa di forza maggiore.

**(2)** Non è esimente la grave negligenza organizzativa della Società che non ha tenuto in nessun conto l'ipotesi di dover promuovere un eventuale ricorso nel rispetto dei prescritti tempi brevi.

**(3)** La brevità dei termini della giustizia sportiva, lungi dal configurare una compressione del diritto di difesa, è invece posta a garanzia della certezza dei risultati delle gare e del rapido e regolare svolgimento di tutte le fasi dei campionati o dei tornei delle singole discipline. La procedura in discussione è assolutamente legittima in quanto compatibile

con i principi dettati dal CONI, secondo cui la giustizia sportiva deve essere rapida, dare certezza alle situazioni controverse.



**SIGG.RI LEONARDO VOLPI, MIRKO CHISCI, MATTIA CORTILI, DANIELE GUADAGNI**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**(Prot. n. 1284 del 27 giugno 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Avv. Gabriella Palmieri**

**Cons. Silvestro Maria Russo**

**Pres. Bartolomeo Manna**

**Massime**

**(1)** I rapporti dell'arbitro "fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

**(2)** Il Collegio non può ammettere una prova testimoniale, che sebbene sia prevista come mezzo di prova dall'art. 22 del Codice TNAS, è nel caso specifico diretta unicamente a confutare il rapporto arbitrale.

**(3)** Il Collegio non può neanche chiedere ulteriori chiarimenti al Direttore di Gara, perché si tratterebbe di un'eccezione alla regola dell'efficacia di "prova piena" del rapporto arbitrale, non espressamente contemplata dal citato art. 35 CGS, che deve ritenersi, invece, di stretta interpretazione; ammettendo, infatti, tale articolo solo gli "altri atti" (della Procura Federale) o le "riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e

documentale” (nel caso di soggetto sanzionato diverso dall’autore dell’infrazione), ivi tassativamente elencati a fini limitati e ben circoscritti – dalla disposizione stessa – di esclusione del valore probatorio pieno del rapporto arbitrale.

**(4)** Si deve pure escludere che possa realizzarsi *de facto* una sorta di contraddittorio “postumo” tra Direttore di Gara e parti.

**(5)** L’apprezzamento richiesto al Collegio arbitrale in merito a tale specifico aspetto si delinea compiutamente, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”.

**(6)** Non può, infine attribuirsi alla sanzione “effetti principalmente rieducativi e non repressivi”, come se la finalità rieducativa della sanzione assumesse valore preponderante nel sistema sanzionatorio quale delineato dalla richiamata normativa codicistica. Afferma, invece, la natura retributiva delle sanzioni disciplinari, attraverso la necessità della proporzione tra violazione e sanzione sancita al punto 1. del medesimo articolo.

**SIG. STEFANO MORANDI**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**(Prot. n. 1194 del 21 ottobre 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Dott. Angelo Grieco**

**Prof. Avv. Angelo Piazza**

**Avv. Aurelio Vessichelli**

**Massime**

**(1)** La mancata sottoscrizione della domanda di arbitrato da parte di un difensore apparirebbe in contrasto con l'art. 9, lett. I), del Codice TNAS, dall'altro lato tale mancanza è pienamente consentita dalle norme del c.p.c. espressamente richiamate dal Codice TNAS.

**(2)** Anche in ambito sportivo come in quello penale, il grado di prova richiesto per accertare la responsabilità sia quello della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, trattandosi in entrambi gli ambiti di responsabilità che possono fondare l'adozione di provvedimenti suscettibili di limitare la sfera personale dell'individuo.

**PROF. NUNZIO CAVALLO**

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**

**(Prot. n. 0989 del 21 maggio 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Avv. Domenico La Medica**

**Avv. Claudio Linda**

**Avv. Mario Antonio Scino**

**Massime**

**(1)** I principi di buona fede e correttezza che devono ispirare ogni attività sportiva e federale impongono che in qualunque fase del procedimento con le dimissioni si sottragga alla giustizia federale, si realizzi l'ipotesi decadenziale di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto. Fondamentale ai fini richiamati è l'intento di sottrarsi al procedimento disciplinare.

**(2)** L'appartenenza a Federazione Sportiva Nazionale è espressione della libertà di associazione costituzionalmente garantita, libertà che presuppone la possibilità in ogni momento per l'associato di fare cessare il vincolo associativo attraverso un atto volontario qualunque ne sia la denominazione (mancato rinnovo del tesseramento, recesso, dimissioni); altro è la rinuncia allo status di organo della Federazione, e cioè di soggetto federale cui siano state attribuiti specifici poteri di rappresentanza. E quindi del tutto arbitrario ritenere che le dimissioni da organo influiscano sulla qualità di associato.

**ASCOLI CALCIO 1989 SpA**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**(Prot. n. 2033 del 30 ottobre 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini**

**Prof. Avv. Maurizio Benincasa**

**Avv. Aurelio Vessichelli**

**Massime**

**(1)** Solo se vi è la clausola compromissoria è possibile devolvere ad arbitri la controversia, nei termini e nei modi che sono stati previsti nella clausola stessa. La clausola compromissoria è rinvenibile nelle norme dello Statuto della FIGC, e in particolare all'art. 30, comma 3.

**(2)** Il TNAS non può essere ritenuto «organo di giustizia superfederale di 3° grado». Infatti, l'esistenza oggi – a differenza di ieri vigente la sola CCAS – di due distinte istituzioni, l'Alta Corte e il TNAS, l'espressa qualificazione soltanto dell'Alta Corte come «l'ultimo grado della giustizia sportiva» (art. 1, comma secondo, Codice AC), l'affermazione che il TNAS «amministra gli arbitrati» (art. 1, comma primo, Codice TNAS), lasciano supporre che l'alternatività della «competenza arbitrale» del TNAS rispetto a quella dell'Alta Corte (art. 3, comma terzo, Codice TNAS) indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano,

l'alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS e quella della giustizia sportiva presso l'Alta Corte. Si tratta, quindi, di due organi entrambi collocati nel sistema della giustizia sportiva ma alternativi nel loro ruolo di vertice. Si tratta, in sostanza, di un'alternatività delle due forme di tutela dei diritti, l'una o l'altra, quella della giustizia sportiva o quella arbitrale, secondo l'alternativa indicata nella rubrica dell'art. 12 dello Statuto CONI, che significativamente parla di sistema di "giustizia" e di "arbitrato" per lo sport.

**(3)** All'arbitrato amministrato dal TNAS l'idoneità funzionale a essere un vero arbitro secondo l'ordinamento statale, in grado di derogare alla giurisdizione statale sulle controversie sportive *ex art. 3, comma primo, L. n. 280 del 2003*; il cui lodo è sindacabile, per fini di mero annullamento, ai sensi dell'art. 808 *ter*, comma 2, c.p.c.

**SIG. ALESSANDRO ROSI**

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**

**(Prot. n. 1624 del 31 agosto 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Avv. Luigi Fumagalli**

**Prof. Avv. Guido Calvi**

**Prof. Avv. Massimo Zaccheo**

**Massime**

**(1)** Il deposito della motivazione oltre il termine stabilito dall'art. 47 comma 5 RG non priva la decisione disciplinare della propria forza vincolante, in difetto di sanzione puntuale di inefficacia, né realizza un vizio della decisione, che ciò solo ne giustifichi l'annullamento in sede di arbitrato ai sensi del Codice TNAS. E invero l'impugnazione di fronte all'organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il potere di cognizione dell'organo adito si esercita direttamente sulla violazione disciplinare attribuita al soggetto ritenuto responsabile e non è limitato alla verifica della legittimità formale della decisione impugnata. Dunque, questo Collegio Arbitrale può conoscere dei fatti sui quali è intervenuta la pronuncia contestata e giudicare sulla sussistenza della responsabilità disciplinare, ancorché il deposito della motivazione della decisione della Corte Federale sia avvenuto oltre il termine stabilito dal RG.

**(2)** Il Ricorrente ha potuto, in corso di arbitrato, prendere conoscenza delle motivazioni offerte dalla Corte Federale a sostegno della propria decisione e argomentare, anche in apposita memoria, su di esse. Anche sotto tale profilo, pertanto, nessun pregiudizio è derivato al Ricorrente dal tardivo deposito delle citate motivazioni.

**(3)** Il giudizio disciplinare sportivo si attegga a principi di libertà di forme che non risentono di restrizioni “tecniche” deducibili dal c.p.p.; come ritenuto anche in precedenti pronunce rese nel sistema della CCAS (lodi del 27 ottobre 2006, nei casi *Juventus*, *Fiorentina*, *Milan* e *Lazio*), i limiti all'utilizzabilità delle intercettazioni posti da principi applicabili nell'ambito del processo penale non sono estensibili ad altri procedimenti, e in particolare a quelli disciplinari sportivi. Preso atto dell'intercettazione telefonica realizzata da organi dello Stato nell'ambito di un procedimento penale, l'organo disciplinare sportivo ben può utilizzarne le risultanze, sulla base di principi (anche procedurali) propri dell'ordinamento sportivo, ai fini delle valutazioni ad esso spettanti.

**(4)** Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello *standard* probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l'art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009). Il Collegio ritiene peraltro, che il principio così espresso abbia portata generale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.

**(5)** Le condotte di frode sportiva di cui all'art. 43 RG sono strutturate quali ipotesi di illecito a consumazione anticipata, giacché l'evento antisportivo dedotto (alterazione del risultato di gara, tesseramento illecito dell'atleta in virtù di sue dichiarazioni mendaci sull'età, falsificazione delle condizioni di partecipazione ecc.) non deve, perché si abbia frode, necessariamente realizzarsi, essendo sufficiente, ai fini della consumazione dell'illecito, il



mero compimento di un atto diretto al raggiungimento di uno dei predetti scopi fraudolenti. La norma mira infatti a tutelare l'integrità del sistema federale, e dei valori di lealtà e correttezza sui quali esso si basa, nel suo complesso, e non quella del singolo partecipante alla competizione. Dunque, la frode consistente nella messa in opera di *“qualsiasi atto diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di gara”* (art. 43 par. 1 lett. a RG) prescinde dalla circostanza che la gara o il suo risultato siano stati concretamente alterati.

**DOTT. GRAZIANO MONTELEONE**  
**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**  
**(Prot. n. 1618 del 26 agosto 2009)**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Avv. Gabriella Palmieri**

**Prof. Avv. Filippo Lubrano**

**Prof. Avv. Massimo Zaccheo**

**Massime**

**(1)** La peculiarità dell'ordinamento sportivo, caratterizzato da finalità diverse rispetto a quello del sistema penale, comporta – come sottolineato anche dalla giurisprudenza di questo TNAS – che l'utilizzazione delle risultanze acquisite dal giudice penale avvenga sulla base dei principi propri dell'ordinamento sportivo stesso, ai fini della valutazione ad esso riservata, con una maggiore ampiezza e una maggiore "libertà di forme".

**(2)** Per ritenere sussistente la responsabilità da parte dell'incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria l'assoluta certezza della commissione dell'illecito, ma una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito ottenuta sulla base di "indizi gravi, precisi e concordanti" Nel caso in esame il tenore e i contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate e degli sms trascritti non lasciano margini di dubbio o di incertezza.

**(3)** Come ricordato dalla difesa dell'intimata, precedenti giurisprudenziali ricostruiscono la fattispecie di cui all'art. 43 RG citato come ipotesi di illecito disciplinare a consumazione anticipata, poiché l'evento antisportivo dedotto non deve, perché si realizzi la frode sportiva, necessariamente verificarsi, essendo a ciò sufficiente, ai fini della consumazione dell'illecito stesso, il mero compimento di un atto diretto al raggiungimento di uno dei predetti scopi fraudolenti. Come rilevato anche dalla dottrina, la norma citata ha lo scopo di tutelare l'integrità del sistema federale, i valori di lealtà e correttezza sui quali il sistema stesso si basa.